



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 18

DEL 09/01/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione e sottoscrizione della convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Parma per lo svolgimento di un tirocinio curricolare presso la U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica da parte della studentessa G. R. iscritta al corso di laurea in "Biologia e applicazioni biomediche".

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Parma per lo svolgimento di un tirocinio curricolare presso la U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica da parte della studentessa G. R. iscritta al corso di laurea in "Biologia e applicazioni biomediche".

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Premesso che:

- ✓ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche, possono promuovere tirocini curriculari di formazione ed orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- ✓ la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Preso atto che:

- ✓ con nota protocollo n. 21707 l'Università degli Studi di Parma ha richiesto l'attivazione di una convenzione con l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. finalizzata allo svolgimento di un tirocinio formativo curricolare da parte della studentessa G.R. iscritta al corso di laurea in "Biologia e applicazioni biomediche" presso la Unità Operativa Complessa di Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica dello stesso Istituto;
- ✓ con nota interna agli atti l'individuato tutor dell'Istituto Oncologico Veneto ha espresso parere favorevole alla stipulazione della summenzionata convenzione e pertanto ha confermato la disponibilità ad accogliere la studentessa in parola presso i locali della U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica affinché svolga la richiesta attività formativa;
- ✓ è all'uopo predisposto e condiviso il progetto formativo individuale che specifica nel dettaglio le modalità e il periodo di svolgimento oltre che il numero complessivo di ore del tirocinio curricolare;
- ✓ il progetto formative individuale rappresenta la condizione essenziale per l'effettivo avvio del tirocinio, e che la sua sottoscrizione da parte dell'Università e del Soggetto Ospit-

ante, nonché della tirocinante per presa visione ed accettazione, costituiscono requisiti indefettibili della sua validità;

- ✓ L'Università degli Studi di Parma provvede alla copertura assicurativa della tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, i cui riferimenti e le relative posizioni assicurative sono riportate all'interno del progetto formativo individuale;
- ✓ L'Istituto Oncologico Veneto è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza della tirocinante, fornendo inoltre dettagliate informazioni in relazione ai rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui sarà svolta l'attività formativa, e provvede altresì alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività, oltre che delle misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività;

Rilevato che:

- ✓ il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e la frequenza della tirocinante è finalizzata esclusivamente all'addestramento previsto dall'ordinamento del corso di laurea in "Biologia e applicazioni biomediche", pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto stesso;

Tutto ciò premesso:

si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Università degli Studi di Parma e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per lo svolgimento del tirocinio curricolare da parte della studentessa G.R., nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre del 2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 8 ottobre 2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Parma per lo svolgimento dell'attività formativa di tirocinio curricolare da parte della studentessa G.R. iscritta al corso di laurea in “Biologia e applicazioni biomediche”, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'attività di formazione della studentessa indicata al punto 1 sarà svolta presso la U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica afferente all'Istituto Oncologico Veneto nel periodo specificato nel progetto formativo individuale;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è finalizzata esclusivamente all'addestramento previsto dall'ordinamento del corso di laurea summenzionato e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, la U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Direzione Sanitaria per gli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
segue delib. N. 18 Del 09/01/2020

– il Direttore Generale –
Pagina 5 di 6

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

**CONVENZIONE NOMINATIVA
DI TIROCINIO FORMATIVO**

CONVENZIONE N. _____

TRA

Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore prof. Paolo Andrei, nato a PARMA (PR) il 10 ottobre 1962, o da suo Delegato alla firma

E

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. con sede legale a Padova, in via Gattamelata n. 64, C.A.P. 35125, Codice Fiscale 04074560287 (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti;

PREMESSO

- che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- che la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509";
- che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU)
- che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura denominata U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, la studentessa Giulia Rossi nata a Rovigo, il 14/09/1995, codice fiscale RSSGLI95P54H620U, iscritta al terzo anno del corso di laurea in "Biologia e applicazioni biomediche", presso l'Università degli Studi di Parma, al fine di svolgere un tirocinio di formazione curricolare la cui durata e il cui numero totale di ore sono specificate nel progetto formativo individuale.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi e modalità di svolgimento dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti, tenendo periodici contatti con

il responsabile del soggetto ospitante indicato dallo stesso e come specificato nel progetto formativo individuale.

Art. 3

Per il singolo tirocinio viene predisposto un progetto formativo individuale, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e del tutore del soggetto ospitante di cui all'articolo 6 secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- la struttura e i locali del soggetto ospitante presso cui si svolgerà il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché della tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo la tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo art. 8;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati personali relativi a terze persone di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 5

L'Università provvederà alla copertura assicurativa della tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno del singolo progetto formativo).

L'Università si impegna a far pervenire, oltre che al soggetto ospitante, anche alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e del progetto formativo di cui al precedente art.3, comma 1.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente la tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;

- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione
 - ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
- La struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà la tirocinante dell'Università degli Studi di Parma quale persona autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di osservare il segreto professionale."

Art. 7

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con la tirocinante non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dal D.l. 5 agosto 1998, n. 363 e dall D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore.

L'Università degli Studi di Parma provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri studenti immatricolati di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il Soggetto ospitante è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei tirocinanti.

Il "Soggetto Ospitante" mette a disposizione della tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) che vengono forniti dall'Università degli Studi di Parma.

Nel rispetto degli obblighi di "*Informazione ai lavoratori*" il "Soggetto Ospitante" fornisce alla tirocinante dettagliate informazioni in relazione agli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare, provvede alle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività, oltre che alle misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il "Soggetto Ospitante" è tenuto a fornire alla tirocinante un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

L'Esperto Qualificato del "Soggetto Ospitante" in base alle valutazioni relative all'entità del rischio, procederà, ove si renda necessario, alla classificazione, ai fini della radioprotezione, della tirocinante (Art. 61, 79 del D.lgs. 230/95 s.m.i.).

Inoltre, nel caso si renda necessario, il "Soggetto Ospitante" provvederà a fornire i dosimetri per la valutazione della dose assorbita; le informazioni relative (nominativi, classificazioni, struttura ospitante, periodo di esposizione, risposte dosimetriche) dovranno essere inoltrate, oltre che al diretto interessato, anche all'Esperto Qualificato dell'Università degli Studi di Parma, presso il Servizio di Fisica Sanitaria che provvederà ad istituire e tenere aggiornate le relative schede personali (Art.81 – D.lgs. 230/95 s.m.i.).

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "Soggetto Ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università all'indirizzo protocollo@pec.unipr.it, affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Padova sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 11

La presente convenzione, avrà durata coincidente alla durata del tirocinio formativo, come definito nel progetto formativo individuale, e in ogni caso a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della presente e comunque per un periodo non eccedente i 12 mesi complessivi

E' ammessa disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Per il soggetto ospitante:

Per il soggetto promotore:

Il Rettore

(timbro e firma)

Parma, _____



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

[Data] _____

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

[nome e cognome del destinatario]

Oggetto: autorizzazione al trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare¹.

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, in qualità di titolare del trattamento di dati personali (di seguito "IOV"), ossia quale soggetto che determina le finalità e i mezzi dei trattamenti di dati personali effettuati, è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sotto il profilo organizzativo, IOV ritiene di dover individuare ciascuno dei collaboratori che, a vario titolo, è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento sotto la propria autorità.

Con la presente, Lei è pertanto autorizzato ad accedere ai dati personali necessari per lo svolgimento degli incarichi che Le sono affidati nell'ambito dell'area/ufficio a cui è assegnato e a svolgere le operazioni di trattamento su tali dati nei limiti di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei suddetti incarichi.

Conseguentemente, Lei è tenuto a seguire le istruzioni impartite da IOV, contenute in documenti aziendali e/o comunicate direttamente dal legale rappresentante, dal delegato privacy eventualmente nominato o dal responsabile dell'area/ufficio a cui è assegnato.

Fermo quanto sopra, nell'effettuare operazioni di trattamento dei dati Lei dovrà conformarsi ai seguenti principi generali:

- il trattamento di dati personali può essere svolto soltanto per le finalità e con le modalità strettamente correlate allo svolgimento delle attività affidate nell'ambito dell'area/ufficio di riferimento e secondo le prassi seguite da IOV;
- è consentito l'accesso ai soli dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle predette attività;
- è necessario verificare che i dati trattati siano esatti e completi e procedere, se necessario, alla loro correzione o al loro aggiornamento, controllando altresì che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle attività svolte ed ai compiti assegnati;
- è necessario osservare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza, applicando le istruzioni impartite da IOV e la modulistica eventualmente messa a disposizione;
- è necessario mantenere e garantire la riservatezza sui dati personali trattati e, in generale, sulle informazioni comunque apprese nello svolgimento delle proprie attività, astenendosi dal comunicarli a terzi se non nei casi previsti dalle prassi di IOV o qualora richiesto dal responsabile dell'area/ufficio di riferimento, dal delegato privacy eventualmente nominato o dal legale rappresentante;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa, è necessario astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali conosciuti durante lo svolgimento dell'incarico e, in particolare, dal conservarli, duplicarli, comunicarli, o cederli a terzi;
- è doveroso informare prontamente il responsabile dell'area/ufficio di riferimento o, in mancanza, il delegato privacy eventualmente nominato o il legale rappresentante circa ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato o eventuali richieste ricevute dalle persone a cui si riferiscono i dati (gli Interessati);
- è necessario attenersi alle istruzioni e misure di sicurezza presenti in regolamenti/linee guida predisposti in ambito aziendale, in modo da evitare i rischi di perdita o distruzione (anche accidentale) dei dati, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità per cui i dati sono raccolti, anche nel rispetto degli standard di sicurezza seguiti da IOV.

¹ Salvo diversa indicazione, il presente documento si intende applicabile anche nei casi in cui lo scrivente operasse quale responsabile del trattamento, con implicita esclusione delle parti non compatibili con tale ruolo.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Si rammenta che la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali può esporre IOV, quale titolare del trattamento, a responsabilità civile, penale e amministrativa.

Per il titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto - IRCCS,
[nome e cognome del soggetto legittimato a rappresentare il titolare/Direttore/responsabile U.O.C.]

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia della sopra riportata lettera di autorizzazione e delle istruzioni aggiornate a Settembre 2019.²

[data e firma dell'autorizzato]³

² La parte privata delle credenziali di accesso (password) viene rilasciata con altro documento disgiunto.

³ In alternativa, il titolare può predisporre un elenco coi nomi degli autorizzati a cui la lettera sarà stata consegnata e lo spazio per la rispettiva firma e la data di consegna, preceduto dalla dichiarazione sopra indicata: in questo caso, si può rimuovere il campo dedicato.